

CIRCOLARE 27 /2012



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 07/11/2012
Prot. 37 / 0020378 / MA007.A001**

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Agli indirizzi in allegato

Oggetto: art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001 come modificato dall'art. 46 bis, comma 1 lett. a), D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) = contratto a tempo determinato – intervalli temporali.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa Direzione generale concernenti la tematica della riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, si ritiene opportuno fornire indicazioni di carattere interpretativo volte a chiarire la portata dei più recenti interventi “integrativi” di cui al D.L. n. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”) e alla relativa legge di conversione.

In primo luogo la disposizione di cui all'art. 46 bis del D.L. n. 83/2012 – secondo cui “*i termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter [attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963] e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*” – ha carattere interpolativo dell'art. 1, comma 9 lett. h), della L. n. 92/2012 che, a sua volta, si “inserisce” nel corpo dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001.

La citata disposizione richiama esplicitamente i “*termini ridotti*” di 20 e 30 giorni e tale richiamo non appare comunque messo in dubbio dalla circostanza secondo cui gli stessi termini sono collocati al secondo periodo della disposizione e non al “*primo periodo*”, come letteralmente risultante dalla formulazione normativa.

Con l'occasione, si ritiene altresì necessario fornire una interpretazione in chiave sistematica del combinato disposto delle citate disposizioni con riferimento alle possibili deroghe alla durata degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, precisando il ruolo in tale contesto della disciplina collettiva.

In primo luogo gli accordi di livello interconfederale o di categoria - ovvero, in via delegata, a livello decentrato - possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc. In tali ipotesi, pertanto, la contrattazione collettiva è "sollecitata" a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo di questo Ministero che, **sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate**, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra.

Sotto altro profilo il riferimento ad *"ogni altro caso previsto dai contratti collettivi"* di qualsiasi livello, rende comunque valida **ogni altra ipotesi** di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, **anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati**, senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo del Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)

DP